

Dott. Marini Riccardo
Vice Segretario generale
P.le Barezzi, 3 PARMA (43100)
Te.l 0521-034589 Fax 0521-034592
E.mail: cisal.uni.er@virgilio.it

AUDIZIONE INNANZI 7[^] COMMISSIONE SENATO DELLA REPUBBLICA
20 SETTEMBRE 2011
(AG 393, 395, 396)

Quali rappresentanti del CSA della CISAL Università, nel ringraziare il Presidente e la Commissione per il cortese invito, sottoponiamo le seguenti osservazioni relative agli atti governativi citati in epigrafe.

In via preliminare, anche in questa sede, non possiamo non ribadire che il Ministro non ha mantenuto l'impegno, assunto poco dopo l'insediamento e durante l'iter della legge n. 240/2010, di convocare le parti sociali per consultarle in relazione agli emanandi provvedimenti attuativi della citata riforma, limitandosi, al contrario, a taluni incontri con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, ovvero con la nostra naturale controparte datoriale. Non possiamo non sottolineare la gravità di tale omissione, poiché riteniamo che il confronto costruttivo con le Organizzazioni sindacali avrebbe potuto essere assai significativo e foriero di utili contributi in sede di prima stesura dei molti e complessi provvedimenti attuativi.

In linea generale, sull'insieme dei provvedimenti, dobbiamo segnalare un grado di burocratizzazione e di complessità assai elevato; il che ci induce a ritenere che il compito delle amministrazioni universitarie e, conseguentemente, l'impegno che il personale ivi operante dovrà garantire, anche alla luce della costante riduzione di risorse umane ed economiche, sarà, a nostro avviso, improbo. In altre parole, a fronte, di trattamenti economico-normativi peggiorativi, per effetto delle disposizioni degli ultimi anni che bloccano ogni adeguamento stipendiale, si introducono sempre maggiori oneri a carico dei lavoratori.

Nel merito dei singoli provvedimenti:

AG 393

Riteniamo assolutamente ingiusto e portatore di inammissibili disparità di trattamento quanto previsto dall'art. 1 comma 1 lett. a), poiché penalizza il personale in Atenei in cui gli organi di governo hanno male amministrato e superato, pertanto, il limite del 90% nel rapporto FFO/Costo del personale.

Inoltre, il provvedimento non tiene in alcun conto le giuste aspettative di carriera del personale già in servizio. Non si comprende, poi, perché non sia possibile dare una opportunità ai molti soggetti la cui idoneità è recentemente scaduta, soltanto a causa della penuria di risorse degli Atenei. Un criterio meramente temporale genera evidenti disparità di trattamento e probabili contenziosi. Ovviamente, tale nostra proposta richiederebbe una modificazione della legge n. 240/2010, che a suo tempo, criticammo, anche sotto tale aspetto.

Paiono, poi, fortemente discutibili i criteri di cui all'allegato, che, per la più parte, prendono in considerazione profili gestionali, tralasciando parametri più propriamente didattici e soprattutto scientifici.

Ancora una volta, la *mala gestio* degli Atenei rischia di ricadere sul personale, anche nella dimensione delle più che legittime aspettative di carriera.

AG 395

Anche in tale provvedimento, come in altri, sono contenuti ancora molti, troppi rinvii. Infatti, anche nella relazione illustrativa trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento vengono evidenziate delle criticità contenute nello schema di decreto legislativo: si rimanda "il completamento della disciplina complessiva a provvedimenti successivi" (pagina 2 della relazione); tali provvedimenti sono indicati nei seguenti artt. 2, art. 4, 4° c, art. 6, 3° c, art. 7, 1° c, art: 9, 1°c, art. 10, 2°c.

Nella relazione tecnica, peraltro vistata dalla Ragioneria Generale dello Stato, vengono giustamente evidenziati i costi aggiuntivi per il passaggio alla contabilità analitica e precisamente costi di software e di formazione per il personale. Tali costi sono a totale carico degli atenei e non si considera che la manovra Tremonti dell'estate 2010 ha imposto, dal 2011 la riduzione al 50% dello stanziamento in ogni Università delle spese per la formazione del personale sostenute nel 2009 (con confisca del 50% non disponibile per tale fine). Occorrerebbe, pertanto, come minimo, che il provvedimento chiarisse che le spese per la formazione necessaria agli adempimenti ivi imposti non rientrano nel taglio sancito dalla citata manovra 2010.

L'abrogazione dell'autonomia finanziaria dei dipartimenti complicherà soprattutto la gestione della ricerca; se il fine è portare in tesoreria unica i conti correnti dei dipartimenti, sarebbe molto più semplice trasferire le disponibilità dei dipartimenti direttamente in tesoreria unica.

Considerate le difficoltà, soprattutto negli atenei più grandi, sarebbe meglio allungare i tempi del passaggio alla contabilità unica e disporre di provvedimenti organizzativi certi, quindi già emanati!

Gli Atenei, ormai, sono al collasso. Le strutture amministrative, nella loro attuale critica situazione di assoluta carenza di organico, difficilmente riusciranno a far fronte ai troppi adempimenti che si chiedono loro, anche e soprattutto perché la normativa delegata e di secondo livello è in grave ritardo e, per quanto di propria competenza, i Ministeri non garantiscono mai tempestive interpretazioni. In altre parole, il mutamento di impostazione della contabilità pare facile a dirsi, ma assai difficile da realizzarsi.

In alcuna parte del provvedimento, inoltre, si riscontrano pareri del CUN, ma soltanto della CRUI. Il che ci lascia sconcertati. Ancora una volta si preferisce il confronto con i Rettori e, di fatto, si esclude il più importante organo rappresentativo della comunità universitaria.

AG 396

Innanzitutto, il testo del decreto è di difficile valutazione poiché, al solito, si rinvia a fantomatici "criteri" e "indicatori" che, stando al disposto dell'art. 5, dovrebbero essere emanati dall'ANVUR entro 60 gg. ... Senza conoscere tali elementi (ovvero a scatola chiusa) pare pressoché impossibile stabilire l'impatto del provvedimento e, soprattutto, se lo stesso possa dare risposta alle esigenze di efficacia e efficienza del sistema universitario.

Considerato che gli indicatori dovranno poi essere adottati con un DM, a nostro avviso, sarebbe opportuno conoscerli precedentemente all'emanazione del Decreto legislativo.

Ulteriore rinvio si ha, poi, per la procedura di accreditamento che dovrebbe essere emanata entro 120 gg. dall'entrata in vigore del D.Lgs. (art. 6, comma 2 per le sedi e art. 7 comma 2, per i corsi).

Non è dato comprendere, inoltre, se la parola definitiva circa l'istituzione di nuove sedi spetta al Ministero o all'ANVUR (art. 6, comma 6).

Ulteriore dubbio sussiste in merito ai cd esperti della valutazione: chi sono ? E soprattutto, come possono operare "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"?

Non è dato comprendere, poi, quale valore abbia, per il Ministero, il rapporto negativo circa il mantenimento dell'accreditamento di cui all'art. 8 comma 4. Se si dovesse intendere che la soppressione della sede universitaria risulta automaticamente collegata a tali atti, esprimeremmo seri dubbi sulla costituzionalità della norma.

Su tutto il sistema di valutazione, a nostro avviso, inoltre è stato commesso un grave errore: la neo istituita ANVUR non è ancora (ammesso che lo sarà in futuro) in possesso di adeguati elementi conoscitivi per redigere criteri ed indicatori percorribili e corretti. Riteniamo, pertanto, che dovrebbe essere il CUN, organismo rappresentativo di tutte le categorie che operano negli Atenei, ad elaborare i suddetti importanti fattori. L'ANVUR, al contrario, dovrebbe avere altrettanto importanti ed imprescindibili compiti di valutazione degli esiti, verifica, monitoraggio vigilanza e, eventualmente, di proposta di iniziative da parte del Ministero. Tra l'altro, il CUN, a nostro avviso, rappresenta proprio l'ente indipendente richiesto, anche a livello europeo (cd Processo di Bologna).

Sulla valutazione, poi, ancora una volta, non è dato comprendere perché, in caso di valutazioni negative e di mancato rispetto dei suddetti criteri ed indicatori, non siano previste conseguenze per gli organi di governo degli Atenei non virtuosi. In altre parole, come al solito, i responsabili di eventuali inefficienze non subiscono conseguenze!!!

Quanto alla cd "valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato", di cui all'art. 15 dobbiamo far presente che la disposizione di cui all'art. 1 comma 2 del DL n. 7/2005 sta già causando notevoli questioni applicative e la sua applicazione è stata "sospesa" da taluni Atenei poiché, a nostro avviso in modo distorto, le Amministrazioni ritengono che il trattamento economico ivi previsto al termine del primo anno di servizio non potrebbe essere erogato, in quanto la corresponsione sarebbe contraria alla legge n. 122/2010 nella parte in cui introduce il cd "blocco degli aumenti stipendiali". Sarebbe, pertanto, buona cosa che il decreto in discussione escludesse espressamente che tale trattamento è ricompreso tra quelli "bloccati".

Quanto alle risorse messe a disposizione per l'attuazione del citato art. 15, non possiamo non ribadire che le risorse appaiono assolutamente inadeguate.

La Segreteria Generale